



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GRASSO, MIRABELLI, ROSSOMANDO, DE PETRIS,
ERRANI, BUCCARELLA e RUOTOLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 2021

Modifiche all’ordinamento penitenziario in materia di concessione
di benefici a condannati per determinati delitti

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è stato introdotto nell'ordinamento penitenziario dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Nella sua originaria versione si stabiliva per una « prima fascia » di delitti, rappresentati dai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, dall'articolo 416-bis del codice penale, dai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste da detto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni da questo previste, nonché da quelli previsti dagli articoli 630 del codice penale e 74 del del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che l'accesso ai benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione era ammissibile a condizione che fossero « stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva »; per una « seconda fascia » di delitti rappresentati dagli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, del codice penale e articoli da 73 a 80, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i predetti benefici potevano invece essere concessi solo se non fossero stati acquisiti « elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva ».

Negli ultimi trenta anni, dal 1991 al 2021, si sono succeduti ben quindici interventi

normativi che, con l'intento di allargare l'ambito di applicazione, hanno inserito un complesso, eterogeneo e stratificato elenco di reati. La *ratio* originaria della norma era la creazione di un procedimento rafforzato di concessione di benefici ai detenuti di particolare pericolosità sociale, in particolar modo per quelli che siano stati membri di organizzazioni criminali di stampo mafioso. Oggi, oltre ai reati di mafia, l'elenco comprende, ad esempio, anche reati sessuali e reati contro la pubblica amministrazione. Questa naturale e profonda evoluzione dell'articolo è oggi oggetto di un serio dibattito. Con il presente disegno di legge si propone di riscriverlo per superare le criticità emerse in dottrina e in giurisprudenza, in particolar modo nelle recenti pronunce della Corte costituzionale (sentenza n. 253 del 2019 e ordinanza n. 97 del 2021) e della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU). La normativa vigente istituisce infatti una preconditione necessaria per poter accedere al regime dei benefici: la collaborazione con lo Stato. Il legislatore, all'indomani della strage di Capaci, ritenne opportuno indicare proprio nella manifesta volontà di collaborazione l'intenzione di recidere completamente i legami con l'organizzazione criminale e, di conseguenza, il venir meno dell'attualità di tali collegamenti. L'obbligo di collaborazione con lo Stato come preconditione per accedere ai benefici determina « di fatto » un automatismo censurato dalla Consulta perché in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione.

La Corte costituzionale ha inoltre ribadito come, in materia di benefici penitenziari, la valutazione debba necessariamente essere individualizzata e realizzata « caso per caso » sottolineando che essa è particolarmente im-

portante al cospetto di presunzioni di maggiore pericolosità legate al titolo del reato commesso: se così non fosse, infatti, l'opzione repressiva finirebbe per relegare nell'ombra il profilo rieducativo, in contrasto con i principi di proporzionalità e individuazione della pena.

Con la più recente decisione (ordinanza n. 97 del 2021) la Consulta è tornata a pronunciarsi sul tema estendendo i medesimi ragionamenti sull'incostituzionalità già effettuati nella sentenza n. 253 del 2019 sui permessi premio anche alla libertà condizionale.

Diventa quindi essenziale un intervento del legislatore per realizzare un nuovo bilanciamento tra diritti del detenuto, certezza della pena e tutela della collettività. Di fondamentale importanza risulta in particolare la necessità di ripristinare la *ratio* originaria dell'articolo 4-*bis*: la creazione di un procedimento rafforzato, ancorché costituzionalmente orientato, per la concessione dei benefici ai detenuti di particolare pericolosità sociale, in particolar modo per quelli che siano stati membri di organizzazioni criminali di stampo mafioso.

Nella sua ultima pronuncia (ordinanza n. 97 del 2021) la Corte ha ribadito un concetto fondamentale che ispira l'intero progetto di riforma: « la presunzione di pericolosità gravante sul condannato per il delitto di associazione mafiosa e/o per delitti di "contesto mafioso", che non abbia collaborato con la giustizia, deve poter essere superata anche in base a fattori diversi dalla collaborazione e indicativi del percorso di risocializzazione dell'interessato. Tuttavia, tale presunzione permane, giacché non è affatto irragionevole presumere che costui conservi i propri legami con l'organizzazione criminale di originaria appartenenza. Queste ragioni, è bene ribadirlo, sono di notevolissima importanza e non si sono affatto affievolite in progresso di tempo. È ben possibile che il vincolo associativo permanga inalterato anche in esito a lunghe carcerazioni, proprio per le ca-

ratteristiche del sodalizio criminale in questione, finché il soggetto non compia una scelta di radicale distacco, come quella che generalmente viene espressa dalla collaborazione con la giustizia ».

Con il presente disegno di legge si trasforma dunque la presunzione da assoluta in relativa affinché essa possa essere vinta da prova contraria e valutabile dalla magistratura di sorveglianza.

Articolo 1

Con il comma 1 dell'articolo 1 si riscrive interamente l'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sostituendo quello attuale.

Il comma 1 del citato articolo 4-*bis* ristabilisce ordine nell'articolo medesimo, formulando un elenco in cui far rientrare i delitti di « prima fascia » per i quali si prevede un procedimento rafforzato ai fini della concessione dei benefici. Vengono separati, dall'elenco attuale, altri reati, per i quali, in ragione della loro diversa natura (monosoggettiva), viene disciplinata dal presente disegno di legge una procedura differente ma non meno rigorosa.

Al fine di pervenire alla precisazione degli elementi necessari a superare la presunzione di pericolosità, il giudice delle leggi ha richiamato anche l'evoluzione dell'articolo 4-*bis*, segnalando come prima dell'introduzione del requisito della collaborazione con la giustizia, l'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, già stabiliva per i reati « di prima fascia » (comprendenti i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione, associazione di tipo mafioso, i reati aggravati dal metodo mafioso e agevolanti l'associazione, il sequestro di persona a scopo di estorsione e l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) che l'accesso ai benefici fosse possibile solo previa acqui-

sizione di « elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva e il pericolo di ripristino di tali collegamenti ».

Per restituire la *ratio* originaria all'articolo e restituire ordine in base al tipo di valutazioni da effettuare, si propone di creare un altro tipo di doppio binario, che per i reati associativi, per i reati commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico e soprattutto per quelli caratterizzati dall'uso del metodo mafioso prevede un più rigoroso procedimento di accertamento da parte del tribunale di sorveglianza dei presupposti per la concessione di eventuali benefici, con la scansione più rigida delle fasi della verifica sul venir meno dei legami con l'organizzazione criminale. Questo doppio binario trova giustificazione nelle specificità che caratterizzano i reati associativi rispetto agli altri. Dietro un sodalizio criminale, infatti, si muovono logiche completamente differenti rispetto ad altre fattispecie. La verifica dell'attualità o meno di quel « *pactum scleris* » originario merita un'attenzione diversa, non solo nella fase repressiva da parte dello Stato, ma anche nella fase dell'esecuzione della pena.

Vengono infine considerate tutte le fattispecie previste come reati di seconda fascia qualora siano commesse da un'associazione per delinquere.

A supporto della creazione di questo doppio binario giova ricordare che anche nella pronuncia del 2021 la Corte ha ribadito come il « catalogo » della prima fascia di reati di cui all'articolo 4-*bis* comprenda ormai anche reati diversi, addirittura privi di riferimento al crimine organizzato, come i reati contro la pubblica amministrazione o quelli di natura sessuale (ordinanza n. 97 del 2021).

Nella formulazione del doppio binario si è inoltre tenuto conto di un passaggio fondamentale dettato dalla Corte: quello in cui spiega che il regime probatorio rafforzato

deve, altresì, estendersi all'acquisizione di elementi che escludono non solo la permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata, ma anche « il pericolo di un loro ripristino », tenuto conto delle concrete circostanze personali e ambientali, al fine di evitare che l'interesse alla prevenzione della commissione di nuovi reati, tutelato dallo stesso articolo 4-*bis*, finisca per essere vanificato (sentenza n. 253 del 2019).

Nella più recente pronuncia la Corte ribadisce che anche nel caso della liberazione condizionale, « ed anzi in questo a maggior ragione, la presunzione di pericolosità sociale del condannato all'ergastolo che non collabora, per quanto non più assoluta, può risultare superabile non certo in virtù della sola regolare condotta carceraria o della mera partecipazione al percorso rieducativo, e nemmeno in ragione di una soltanto dichiarata dissociazione. A *fortiori*, per l'accesso alla liberazione condizionale di un ergastolano (non collaborante) per delitti collegati alla criminalità organizzata, e per la connessa valutazione del suo sicuro ravvedimento, sarà quindi necessaria l'acquisizione di altri, congrui e specifici elementi, tali da escludere, sia l'attualità di suoi collegamenti con la criminalità organizzata, sia il rischio del loro futuro ripristino » (ordinanza n. 97 del 2021).

Il comma 1 dell'articolo 4-*bis*, così come riscritto dal presente disegno di legge, prevede quindi che l'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possano essere concessi, ai detenuti e internati per i delitti cosiddetti « di prima fascia », solo se sia fornita la prova dal condannato dell'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, del pericolo del ripristino di tali collegamenti e sia stato accertato l'effettivo ravvedimento dell'istante detenuto o internato.

Con la nuova formulazione, rientrano nella « prima fascia » i seguenti reati: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; associazione per delinquere finalizzata a commettere uno dei delitti di seconda fascia; articolo 416-*bis* del codice penale (associazioni di tipo mafioso anche straniere); articolo 416-*ter* del codice penale (scambio elettorale politico-mafioso); delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste; articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri); articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Il comma 2 del nuovo articolo 4-*bis* attribuisce al tribunale di sorveglianza la competenza a valutare la concessione dei benefici per i reati di « prima fascia ».

Attualmente la ripartizione della competenza per materia tra tribunale di sorveglianza e magistrato di sorveglianza è disciplinata dagli articoli 69 e 70 dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975). In sintesi, il magistrato di sorveglianza è competente sulla concessione dei permessi premio e sull'approvazione del provvedimento del direttore dell'istituto di assegnazione al lavoro esterno. Tutti gli altri benefici sono invece attribuiti al tribunale di sorveglianza.

Si ritiene opportuno che per i soli reati di criminalità organizzata, terroristica o ever-

siva, a differenza dei reati monosoggettivi, la competenza debba essere esclusivamente in capo al tribunale di sorveglianza. Come emerso anche nella relazione approvata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie, tale spostamento di competenza (in particolare per i permessi premio e l'assegnazione al lavoro esterno) risponde all'esigenza « che si impone quando si verte in materia di reati gravi e associativi, di una più articolata ponderazione in quanto assicurata da un giudizio collegiale e rafforzata anche dalla presenza dei componenti esperti non togati e delle relative professionalità, nonché dalla partecipazione all'udienza della pubblica accusa ». (Doc. XXIII, n. 3 approvato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie nella seduta del 20 maggio 2020). Tale soluzione è immediatamente praticabile e non presuppone una modifica della pianta organica. La *ratio* di questo spostamento di competenza è duplice: da un lato non lasciare solo il magistrato che deve prendere decisioni così importanti riguardanti la messa in libertà di condannati per mafia o terrorismo; nella lotta al crimine organizzato infatti nessuna autorità deve sentirsi sola o isolata, neanche in fase di esecuzione della pena; dall'altro lato evitare le problematiche che possono scaturire dall'accentramento di competenze come per esempio pressioni sul singolo magistrato.

Per evitare che vengano concessi benefici a detenuti che hanno collaborato in modo utilitaristico, il tribunale di sorveglianza dovrà effettuare una approfondita valutazione sulle specifiche ragioni della collaborazione. Saranno oggetto di valutazione anche le ragioni della eventuale mancata collaborazione, come ragionevole presunzione di specifica pericolosità, superabile dalla valutazione critica, da parte dei condannati, della loro precedente condotta e dalle loro iniziative di risarcimento a favore delle vittime.

In proposito si richiama un passaggio più volte affermato dalla Corte (sentenze n. 253 del 2019 e n. 306 del 1993) e richiamato anche nella recente pronuncia: « la collaborazione con la giustizia non necessariamente è sintomo di credibile ravvedimento, così come il suo contrario non può assurgere a insuperabile indice legale di mancato ravvedimento: la condotta di collaborazione ben può essere frutto di mere valutazioni utilitaristiche in vista dei vantaggi che la legge vi connette, e non anche segno di effettiva risocializzazione, così come, di converso, la scelta di non collaborare può esser determinata da ragioni che nulla hanno a che vedere con il mantenimento di legami con associazioni criminali. Da questo punto di vista, aggiunge la sentenza n. 253 del 2019 di questa Corte, la presunzione assoluta di pericolosità a carico del non collaborante mostra la propria irragionevolezza, perché si basa su una generalizzazione che i dati dell'esperienza possono smentire » (ordinanza n. 7 del 2021).

Si introducono in proposito degli elementi per valutare l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. Ai fini della valutazione, il tribunale di sorveglianza dovrà infatti tenere conto del perdurare della operatività del sodalizio criminale, del profilo criminale del detenuto o internato e della sua posizione all'interno dell'associazione, della capacità di mantenere collegamenti con l'originaria associazione di appartenenza o con altre organizzazioni o coalizioni anche straniere, della sopravvenienza di nuove incriminazioni o infrazioni disciplinari, dell'ammissione dell'attività criminale svolta e delle relazioni e dei rapporti intrattenuti, della permanenza dei familiari nel contesto socio-ambientale in cui è ancora operativa l'organizzazione, delle disponibilità economiche del detenuto o internato, dei familiari e delle persone collegate e dell'intervenuta adozione nei confronti del richiedente di provvedimenti patrimoniali.

Due sono le considerazioni che hanno ispirato questa stesura: da un lato, tali elementi, così come segnalato dalla Corte, non potranno consistere nella allegazione della sola regolare condotta carceraria o della mera partecipazione al percorso rieducativo né nella soltanto dichiarata dissociazione; dall'altro impedire *tout court* al condannato non collaborante l'accesso ai benefici penitenziari significherebbe, alla luce dei principi fissati dalla Corte, frustrare gli obiettivi di risocializzazione e vanificare la finalità rieducativa della pena.

Il comma 3 del nuovo articolo 4-*bis* prevede che l'istanza di concessione dei benefici non potrà essere generica, ma dovrà contenere una « specifica allegazione » degli elementi che comprovano le condizioni richieste; in assenza di tale specifica allegazione, il tribunale di sorveglianza potrà dichiarare inammissibile l'istanza. Graverà dunque sul richiedente l'onere di allegare specificatamente sia gli elementi che escludono l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata che il pericolo di un loro ripristino. L'esemplare comportamento del detenuto o internato, la mera partecipazione al percorso rieducativo, la dichiarata dissociazione nonché il mero decorso del tempo costituiscono elementi necessari, ma da soli non sufficienti per ritenere accertato il ravvedimento, né per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con la criminalità organizzata terroristica o eversiva nonché il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Non è inutile ricordare infatti che l'appartenenza ad un'associazione di stampo mafioso « implica un'adesione stabile ad un sodalizio criminoso, di norma fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali, dotato di particolare forza intimidatrice e capace di protrarsi nel tempo » (sentenze n. 48 del 2015, n. 213 del 2013, n. 57 del 2013, n. 164 e n. 231 del 2011, ordinanza n. 136 del 2017).

La Corte in questo senso ha anche recentemente ribadito come « l'assolutezza della presunzione si basa su una generalizzazione, che può essere contraddetta, ad esempio alle determinate e rigorose condizioni già previste dalla stessa sentenza n. 253 del 2019, dalla formulazione di allegazioni contrarie che ne smentiscono il presupposto, e che, appunto, devono poter essere oggetto di specifica e individualizzante valutazione da parte della magistratura di sorveglianza, particolarmente nel caso in cui il detenuto abbia affrontato un lungo percorso carcerario, come accade per i condannati a pena perpetua » (ordinanza n. 97 del 2021).

Con il comma 4 del nuovo articolo 4-*bis* si disciplinano i pareri che il tribunale di sorveglianza dovrà acquisire al fine di poter raccogliere elementi utili per decidere: anzitutto una relazione del direttore dell'istituto penitenziario dove il condannato è detenuto. Importante è poi la previsione dell'acquisizione dei pareri della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica circa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, o il pericolo di un loro ripristino. I suddetti organi centrali, per poter rendere un parere attuale e dettagliato, acquisiranno informazioni utili per il tramite delle direzioni distrettuali (nel caso della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo) o per il tramite dei comitati provinciali (nel caso del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica), competenti territorialmente, sia in relazione al luogo di emissione della sentenza, sia in relazione al luogo di detenzione o internamento, sia in relazione al luogo di origine ed operatività del gruppo criminale di riferimento, nonché in relazione al luogo dove si darà attuazione al beneficio richiesto dall'istante.

L'acquisizione di tali pareri completa la *ratio* prevista in tema di competenza: nessuna autorità deve sentirsi sola.

Con il comma 5 del nuovo articolo 4-*bis*, vista la complessità dei casi, si è ritenuto di prevedere un termine ampio per l'acquisizione di tali pareri, dal momento che essi dovranno essere preceduti da un'attività di raccolta di informazioni dettagliate. Si indica un termine di trenta giorni, prorogabile una sola volta. Trascorsi tali termini, il tribunale potrà decidere anche in assenza dei pareri e della relazione richiesti. Si disciplina poi il caso di una urgenza. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione infatti si prevede che il presidente del tribunale possa disporre l'applicazione provvisoria del beneficio, salvo poi acquisire i pareri sopraccitati per confermare o revocare il beneficio. Si è ritenuto, infine, di mantenere la previsione attualmente contenuta nel comma 3-*bis* del vigente articolo 4-*bis*, prevedendo che la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica possano comunicare, anche di propria iniziativa, elementi utili circa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, o il pericolo di un loro ripristino.

Il comma 6 del nuovo articolo 4-*bis*, nel caso in cui si valuti di concedere il beneficio, fornisce ai giudici uno strumento utile per circoscrivere, se ritenuto necessario, l'esecuzione della misura rendendola più « sicura » per i consociati. Si potrà infatti disporre l'obbligo o il divieto di permanenza dell'interessato in uno o più comuni o in un determinato territorio; il divieto di svolgere determinate attività o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati o ripristinare rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva; si prevede altresì la possibilità di prescrivere che il condannato o l'internato si adoperi in iniziative di contrasto alla criminalità organizzata.

Il comma 7 dell'articolo 4-*bis* che si intende sostituire prevede che alle udienze del

tribunale di sorveglianza le funzioni di pubblico ministero possano essere svolte da un magistrato della direzione distrettuale antimafia.

Il comma 8 specifica che i benefici non possano essere concessi qualora i detenuti siano sottoposti al regime di detenzione di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, in ragione delle peculiari situazioni di emergenza regolate dal citato articolo, che sospendono l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. Come ribadito dalla Corte infatti « per i casi di dimostrati e persistenti legami del detenuto con il sodalizio criminale originario, l'ordinamento penitenziario appresta l'apposito regime del 41-*bis*, la cui applicazione ai singoli detenuti presuppone, appunto, l'attualità dei loro collegamenti con organizzazioni criminali (sentenze n. 186 del 2018 e n. 122 del 2017). In costanza di assoggettamento a tale regime, l'accesso ai benefici penitenziari non risulta possibile e di certo non è compatibile con una valutazione di "sicuro ravvedimento" ex articolo 176 del codice penale » (ordinanza n. 97 del 2021).

Il comma 9 affronta il tema dello scioglimento del cumulo giuridico delle pene sulla scorta delle osservazioni contenute nella relazione « sul regime di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario e le conseguenze derivanti dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte Costituzionale » (*Doc. XXIII*, n. 3 approvato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie nella seduta del 20 maggio 2020). Considerato che nel nostro ordinamento vige il cosiddetto principio di unicità dell'esecuzione della pena e del rapporto esecutivo (quindi in presenza di una pluralità di titoli esecutivi l'ordinamento - articoli 76 e 80 del codice penale e 671 del codice di procedura penale - prevede la loro obbligatoria unificazione in un solo titolo inglobante le singole pene) e che non esiste un principio generale da cui scaturisca la possibilità della

scindibilità del cumulo ogni volta che da esso possa derivare un qualsivoglia effetto favorevole per il condannato, con il comma in esame si prevede che l'autorità competente abbia la facoltà di procedere allo scioglimento del cumulo solo in relazione ai benefici che integrino il percorso rieducativo del condannato e che tendano al suo reinserimento sociale. È invece precluso il divieto di scioglimento del cumulo giuridico delle pene in relazione ai benefici svincolati dal percorso rieducativo ed in particolare rispetto a quelli aventi come finalità la riduzione della popolazione carceraria.

L'articolo 4-*ter* che si intende introdurre alla legge n. 354 del 1975 completa la costruzione del nuovo « doppio binario ».

Si tratta di una disciplina simile a quella prevista per i reati di « prima fascia », ma sorretta da presupposti diversi in ragione della diversità degli elementi da valutare per concedere i benefici: la pericolosità sociale del condannato e i rischi connessi al suo reinserimento nel contesto sociale.

Subito dopo l'articolo 4-*bis* viene dunque introdotto un nuovo articolo; in esso sono contenuti i reati di « seconda fascia » ovvero tutte le fattispecie che pur non essendo reati di terrorismo, di mafia o reati associativi sono nel tempo confluiti nell'articolo 4-*bis* vigente dell'ordinamento penitenziario, svilendone la *ratio* originaria e creando disparità tra i detenuti.

Con l'inserimento di tale articolo si propone di mettere un nuovo ordine nel sistema di concessione dei benefici a detenuti per reati particolarmente gravi. Nell'estendere tale « doppio binario » si è tenuto conto di quanto affermato dalla Corte costituzionale che, nell'esaminare l'architettura complessiva dell'articolo 4-*bis*, ha rilevato che una serie di riforme ne ha ampliato l'ambito di operatività, inserendo numerose altre fattispecie criminose nella lista dei reati « ostativi ». L'articolo 4-*bis* ha così progressivamente allargato i propri confini, finendo per

contenere una disciplina speciale relativa, ormai, a un « complesso, eterogeneo e stratificato elenco di reati ». Nella formulazione vigente infatti, accanto ai reati tipicamente espressivi di forme di criminalità organizzata compaiono, tra gli altri, anche reati che non hanno necessariamente a che fare con tale criminalità, ovvero che hanno natura monosoggettiva.

Con la formulazione proposta dal comma 1 del nuovo articolo 4-ter, si definisce la « seconda fascia » di reati che comprende: articoli 314, primo comma (peculato escluso peculato d'uso), 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-bis (circostanze aggravanti 319), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore), 322 (istigazione alla corruzione), 322-bis, (peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 473 (contraffazione marchi), 474 (commercio di prodotti falsi), 575 (omicidio), 583-quinquies (deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso), 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater, secondo comma (detenzione di materiale pornografico), 600-quater.1 (pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 600-octies (impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio), 601 (tratta di persone), 601-bis (traffico di organi prelevati da persona vivente), 602 (acquisto

e alienazione di schiavi), 602-ter (circostanze aggravanti), 603 (plagio), 603-bis (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), 604 (fatto commesso all'estero), 609-bis (violenza sessuale), 609-ter (aggravanti violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609-undecies (adescamento di minorenni), 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione), 628, terzo comma (rapina aggravata) e 629, secondo comma (estorsione aggravata) del codice penale e articolo 291-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri), articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope - quantitativi ingenti), articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (organizzazione immigrazione clandestina e aggravanti).

Per questi reati ciò che andrà valutato ai fini della concessione dei benefici non sarà la sussistenza di collegamenti. Tali benefici possono essere concessi solo se sia stata fornita la prova dell'assenza dell'attuale pericolosità sociale del condannato e dei rischi connessi al suo reinserimento nel contesto sociale.

Il comma 2 disciplina la competenza a decidere sull'istanza di concessione dei benefici dei reati di « seconda fascia » che sarà affidata al magistrato o al tribunale di sorveglianza secondo le normali regole di competenza stabilite dall'ordinamento penitenziario.

L'autorità competente dovrà anzitutto effettuare una adeguata e motivata valutazione sulle specifiche ragioni della collaborazione o della mancata collaborazione, che è ragionevole presunzione di specifica pericolosità, superabile però dalla valutazione critica da parte dei richiedenti della loro precedente condotta e dalle loro iniziative a favore delle vittime.

Anche per i reati di « seconda fascia » è parso utile introdurre nuovi elementi oggettivi dei quali l'autorità procedente potrà servirsi per valutare la pericolosità sociale del condannato e gli eventuali rischi connessi al ritorno in società: il contesto ambientale ove viene eseguita la misura; la sopravvenienza di nuove incriminazioni o infrazioni disciplinari; l'esito del trattamento penitenziario e l'essersi distinti per comportamenti particolarmente meritevoli.

Il comma 3 prevede che gravi sull'istante l'onere di allegare specificatamente gli elementi che escludono l'attualità della sua pericolosità sociale e il pericolo di reiterazione di reati o di fuga. Viene specificato, come per i reati di prima fascia e seguendo l'orientamento della Consulta emerso dalle sopraccitate sentenze, che l'esemplare comportamento all'interno del carcere, nonché il mero decorso del tempo costituiscono elementi necessari ma da soli non sufficienti per escludere l'attualità della pericolosità sociale del condannato e i rischi connessi al suo reinserimento nel contesto sociale.

Il comma 4 disciplina i pareri che l'autorità competente dovrà acquisire prima della decisione. Le autorità coinvolte sono quelle più vicine al possesso delle informazioni utili ai fini della valutazione da effettuare e quindi: una relazione del direttore dell'istituto penitenziario dove il condannato è detenuto o internato e i pareri, circa l'attualità della pericolosità sociale del condannato e i rischi connessi al suo reinserimento nel contesto sociale, dei procuratori della Repubblica e dei comitati provinciali per l'ordine e

la sicurezza pubblica, competenti territorialmente sia in relazione al luogo di detenzione sia al luogo dove è stata emessa la sentenza sia in relazione al luogo dove si darà attuazione al beneficio richiesto.

Il comma 5 disciplina i termini per l'acquisizione dei pareri in modo uniforme a quanto previsto per i reati di prima fascia: trenta giorni, prorogabili una sola volta. Trascorsi tali termini l'autorità competente decide anche in assenza dei pareri e della relazione richiesti. Le autorità in possesso di « informazioni privilegiate » e quindi i procuratori della Repubblica e i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica competenti avranno sempre la possibilità di comunicare, anche di propria iniziativa, elementi utili.

Il comma 6 mantiene la disposizione attualmente contenuta nella formulazione vigente dell'articolo 4-bis (commi 1-*quater* e 1-*quinquies*). Ai detenuti per i reati commessi con violenza sulle persone e in danno di persona minorenni possono essere concessi i benefici solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno, anche con la partecipazione degli esperti e previa valutazione da parte del magistrato di sorveglianza della positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica.

Con il comma 7, al pari dei reati di prima fascia, si dota il giudice di uno strumento utile per circoscrivere l'ambito di applicazione della misura: il giudice potrà disporre l'obbligo o il divieto di permanenza dell'interessato in uno o più comuni o in un determinato territorio; il divieto di svolgere determinate attività o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati.

Il comma 8 contiene la medesima disposizione di chiusura sullo scioglimento del cumulo prevista per i reati di prima fascia. Considerato che nel nostro ordinamento vige il cosiddetto principio di unicità dell'esecu-

zione della pena e del rapporto esecutivo (quindi in presenza di una pluralità di titoli esecutivi, l'ordinamento - articoli 76 e 80 del codice penale e 671 del codice di procedura penale - prevede la loro obbligatoria unificazione in un solo titolo inglobante le singole pene) e che non esiste un principio generale da cui scaturisca la possibilità della scindibilità del cumulo ogni volta che da esso possa derivare un qualsivoglia effetto favorevole per il condannato, con il comma in esame si prevede che l'autorità competente abbia la facoltà di procedere allo scioglimento del cumulo solo in relazione ai benefici che integrino il percorso rieducativo del condannato e che tendano al suo reinserimento sociale. È invece precluso il divieto di scioglimento del cumulo giuridico delle pene in relazione ai benefici svincolati dal percorso rieducativo e in particolare rispetto a quelli aventi come finalità la riduzione della popolazione carceraria.

Articolo 2

Con l'articolo 2 del presente disegno di legge si interviene sul termine, attualmente previsto in sole ventiquattro ore, per il reclamo avverso il diniego o la concessione dei permessi premio. Tale termine appare esiguo e non rispondente sia all'esercizio effettivo del diritto di difesa del condannato sia alle esigenze di natura special-preventive in caso di reclamo da parte del pubblico ministero.

A tale proposito, la Cassazione, sezione prima penale, ha proprio di recente sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30-*bis*, comma 3, dell'ordinamento penitenziario, in relazione all'articolo 30-*ter*, comma 7, dell'ordinamento penitenziario medesimo « nella parte in cui prevede che il termine per proporre reclamo ... è pari a 24 ore » indicando come possibile termine diverso quello di quindici giorni previsto dal-

l'articolo 35-*bis* per il reclamo giurisdizionale avverso gli atti dell'amministrazione penitenziaria asseritamente lesivi di diritti (ordinanza di rimessione emessa nell'udienza del 30 ottobre 2019). Ai fini di una maggiore coerenza complessiva del sistema, con il presente comma si prevede il termine di giorni quindici dalla comunicazione del provvedimento.

Articolo 3

L'articolo 3 apporta le modifiche di coordinamento necessarie ad estendere la disciplina prevista dal presente disegno di legge anche alla concessione della libertà condizionale. A tal proposito va ribadito che con la sua ultima pronuncia (ordinanza n. 97 del 2021) la Corte ha esteso i medesimi ragionamenti sull'incostituzionalità della norma già effettuati sui permessi premio anche alla libertà condizionale. Si prevede che l'eventuale concessione della libertà condizionale debba essere sempre accompagnata dalla libertà vigilata e dal divieto di frequentazione di soggetti condannati per reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale. Si innalza inoltre - dagli attuali 26 a 30 anni - il periodo di pena minima che un ergastolano condannato per uno dei delitti dell'articolo 4-*bis* deve scontare per accedere alla libertà condizionale. In questo modo, anche alla luce del nuovo doppio binario, si differenzia la situazione dei suddetti ergastolani da quelli che lo siano per reati diversi da quelli cosiddetti ostativi.

Articolo 4

L'articolo 4 contiene la delega al Governo per il coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia che saranno necessarie per via della nuova formulazione dell'articolo 4-*bis*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 4-bis e introduzione dell'articolo 4-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. L'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Art. 4-*bis*. - *(Divieto di concessione dei benefici e accertamento dell'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata dei condannati per taluni delitti)* - 1. L'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato a commettere uno dei delitti di cui all'articolo 4-*ter*, comma 1, della presente legge; delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste; delitti di cui all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; delitti di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. I benefici di cui al primo periodo

sono concessi solo se sia fornita la prova dell'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, del pericolo del ripristino di tali collegamenti e sia stato accertato il loro effettivo ravvedimento ai sensi dell'articolo 176 del codice penale.

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, il tribunale di sorveglianza, acquisiti i pareri di cui al comma 4, deve effettuare adeguata e motivata valutazione sulle specifiche ragioni della collaborazione ai sensi dell'articolo 58-ter della presente legge o ai sensi dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale, ovvero della mancata collaborazione come ragionevole presunzione di specifica pericolosità, superabile dalla valutazione critica da parte dei detenuti o internati della loro precedente condotta, unitamente alle loro iniziative a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa, anche di natura non economica, e al loro contributo alla realizzazione del diritto alla verità spettante alle vittime, ai loro familiari e all'intera collettività. Ai fini della valutazione sull'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, il tribunale di sorveglianza tiene altresì conto del perdurare dell'operatività del sodalizio criminale; del profilo criminale del detenuto o internato e della sua posizione all'interno dell'associazione; della capacità di mantenere collegamenti con l'originaria associazione di appartenenza o con altre organizzazioni o coalizioni anche straniere; della sopravvenienza di nuove incriminazioni o infrazioni disciplinari; dell'ammissione dell'attività criminale svolta e delle relazioni e dei rapporti intrattenuti; della permanenza dei familiari nel contesto socio-ambientale in cui è ancora operativa l'organizzazione; delle disponibilità economiche del detenuto o internato, dei suoi familiari e delle persone a lui collegate, anche attraverso le verifiche fiscali, economiche e patrimoniali di cui all'articolo 79

del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dell'intervenuta adozione nei confronti del richiedente di provvedimenti patrimoniali di sequestro e confisca e del loro stato di concreta esecuzione.

3. Grava sul detenuto o internato richiedente i benefici di cui al comma 1 l'onere di allegare specificatamente sia gli elementi che escludono l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata che il pericolo di un loro ripristino. L'esemplare comportamento del detenuto o internato, la mera partecipazione al percorso rieducativo, la dichiarata dissociazione nonché il mero decorso del tempo costituiscono elementi necessari, ma da soli non sufficienti per ritenere accertato il ravvedimento ai sensi dell'articolo 176 del codice penale, né per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con la criminalità organizzata terroristica o eversiva nonché il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

4. Ai fini della concessione dei benefici del comma 1, il tribunale di sorveglianza acquisisce una relazione del direttore dell'istituto penitenziario dove il condannato è detenuto o internato e i pareri circa gli elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo di un loro ripristino:

a) della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisite informazioni per il tramite delle direzioni distrettuali antimafia territorialmente competenti sia in relazione al luogo di emissione della sentenza, sia in relazione al luogo di detenzione o internamento, sia in relazione al luogo di origine e operatività del gruppo criminale di riferimento, nonché in relazione al luogo dove si attua il beneficio richiesto;

b) del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, acquisite informazioni per il tramite dei comitati provinciali

per l'ordine e la sicurezza pubblica territorialmente competenti sia in relazione al luogo di emissione della sentenza, sia in relazione al luogo di detenzione o internamento, sia in relazione al luogo di origine ed operatività del gruppo criminale di riferimento, nonché in relazione al luogo dove si attua il beneficio richiesto.

5. I pareri e la relazione devono pervenire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del tribunale, prorogabili una sola volta nei casi di particolare complessità. Trascorsi tali termini, il tribunale di sorveglianza decide anche in assenza dei pareri e della relazione richiesti. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, il presidente del tribunale può disporre l'applicazione provvisoria del beneficio, salvo poi acquisire i pareri di cui al presente comma, per confermare o revocare il beneficio. La Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica possono comunicare, anche di propria iniziativa, elementi utili circa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, o il pericolo di un loro ripristino.

6. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1, il giudice può disporre l'obbligo o il divieto di permanenza dell'interessato in uno o più comuni o in un determinato territorio e il divieto di svolgere determinate attività o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati o ripristinare rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nonché può prescrivere che il condannato o l'internato si adoperi in iniziative di contrasto alla criminalità organizzata.

7. Alle udienze del tribunale di sorveglianza le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte da un magistrato della direzione distrettuale antimafia. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-*nonies*

e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

8. I benefici di cui al comma 1 non possono essere concessi qualora i detenuti siano sottoposti al regime di detenzione di cui all'articolo 41-bis della presente legge.

9. L'autorità competente può procedere allo scioglimento del cumulo giuridico delle pene solo in relazione ai benefici di cui ai commi 1, che integrino il percorso rieducativo del condannato e che tendano al suo reinserimento sociale. È precluso il divieto di scioglimento del cumulo giuridico delle pene in relazione ai benefici di cui ai commi 1 qualora essi siano svincolati dal percorso rieducativo del condannato e in particolare rispetto a quelli aventi come finalità la riduzione della popolazione carceraria ».

2. Al titolo I, capo I, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo l'articolo 4-bis è aggiunto il seguente:

« Art. 4-ter. - (*Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti*). -
1. L'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti: delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 473, 474, 575, 583-quinquies, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 600-octies, 601, 601-bis, 602, 602-ter, 603, 603-bis, 604, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 del codice penale; delitti di cui all'articolo 291-ter del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; delitti di cui all'ar-

articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico; delitti previsti dall'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. I benefici di cui al primo periodo sono concessi solo se sia stata fornita la prova dell'assenza dell'attuale pericolosità sociale del condannato e dei rischi connessi al suo reinserimento nel contesto sociale.

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, il tribunale di sorveglianza, acquisiti i pareri di cui al comma 4, deve effettuare adeguata e motivata valutazione sulle specifiche ragioni della collaborazione ai sensi dell'articolo 58-ter della presente legge o ai sensi dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale, ovvero della mancata collaborazione come ragionevole presunzione di specifica pericolosità, superabile dalla valutazione critica da parte dei detenuti o internati della loro precedente condotta unitamente alle loro iniziative a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa, anche di natura non economica, e al loro contributo alla realizzazione del diritto alla verità spettante alle vittime, ai loro familiari e all'intera collettività. Ai fini della valutazione dell'assenza dell'attuale pericolosità sociale del condannato e dei rischi connessi al suo reinserimento nel contesto sociale, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza tiene altresì conto del contesto ambientale ove viene eseguita la misura; della sopravvenienza di nuove incriminazioni o infrazioni disciplinari; dell'esito del trattamento penitenziario e dell'essersi di-

stinti per comportamenti particolarmente meritevoli.

3. Grava sul detenuto o internato richiedente i benefici di cui al comma 1 l'onere di allegare specificatamente gli elementi che escludono l'attualità della sua pericolosità sociale e il pericolo di reiterazione di reati o di fuga. L'esemplare comportamento all'interno del carcere, nonché il mero decorso del tempo, costituiscono elementi necessari, ma da soli non sufficienti per escludere l'attualità della pericolosità sociale del condannato e i rischi connessi al suo reinserimento nel contesto sociale.

4. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce una relazione del direttore dell'istituto penitenziario dove il condannato è detenuto o internato e i pareri, circa l'attualità della pericolosità sociale del condannato e i rischi connessi al suo reinserimento nel contesto sociale, dai procuratori della Repubblica distrettuali antimafia e dai comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, competenti per territorio, sia in relazione al luogo di detenzione, sia al luogo dove è stata emessa la sentenza, sia in relazione al luogo dove si attua il beneficio richiesto.

5. I pareri e la relazione di cui al comma 4 devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta dell'autorità competente, prorogabili di ulteriori trenta giorni in casi di particolare complessità. Trascorsi tali termini, l'autorità competente decide anche in assenza dei pareri e della relazione richiesti. I procuratori della Repubblica e i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica competenti per territorio possono comunicare, anche di propria iniziativa, elementi utili circa l'attualità della pericolosità sociale del condannato e i rischi connessi al suo reinserimento nel contesto sociale del detenuto o internato.

6. Salvo quanto previsto dai commi da 1 a 5, i benefici di cui al comma 1 possono

essere concessi ai detenuti e internati per i reati commessi con violenza sulle persone e in danno di persona minorenni, solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge e previa valutazione da parte del magistrato di sorveglianza della positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-*bis* della presente legge.

7. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1, il giudice può disporre l'obbligo o il divieto di permanenza dell'interessato in uno o più comuni o in un determinato territorio, nonché il divieto di svolgere determinate attività o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati.

8. L'autorità competente può procedere allo scioglimento del cumulo giuridico delle pene solo in relazione ai benefici di cui ai commi 1, che integrino il percorso rieducativo del condannato e che tendano al suo reinserimento sociale. È precluso il divieto di scioglimento del cumulo giuridico delle pene in relazione ai benefici di cui ai commi 1 qualora essi siano svincolati dal percorso rieducativo del condannato e in particolare rispetto a quelli aventi come finalità la riduzione della popolazione carceraria ».

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 30-bis della legge
26 luglio 1975, n. 354)*

1. All'articolo 30-*bis*, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: « ventiquattro ore » sono sostituite dalle seguenti: « quindici giorni ».

Art. 3.

*(Disposizioni in materia di libertà
condizionale)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « nei commi 1, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 4-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « negli articoli 4-*bis*, comma 1, e 4-*ter*, comma 1, », le parole: « dallo stesso comma » sono sostituite dalle seguenti: « dai rispettivi articoli » e le parole: « dei commi 2 e 3 dell'articolo 4-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 4-*bis*, comma 2, e 4-*ter*, comma 2, »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Nel caso di concessione della liberazione condizionale ai sensi del comma 1 del presente articolo, la libertà vigilata di cui all'articolo 230, primo comma, numero 2, del codice penale è sempre disposta per la durata dell'intero periodo previsto dall'articolo 177, secondo comma, del medesimo codice penale. Negli stessi casi, tra le prescrizioni di cui all'articolo 228, secondo comma, del codice penale è sempre previsto il divieto di frequentazione, anche occasionale, di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale ».

2. All'articolo 176, terzo comma, del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , o almeno trenta anni se trattasi di persona condannata per uno dei delitti indicati nell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 ».

Art. 4.

(Delega al Governo per il coordinamento normativo con le altre norme vigenti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento delle altre norme legislative vigenti nella stessa materia con le disposizioni introdotte dalla legge medesima, tenuto conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

€ 2,00